



STATUTO ASSOCIAZIONE "NON PIÙ SOLA"

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA

12 GIU. 2019

Registrato 1055 SERIE III

Sede:

Ospedale Lotti, via Roma 157
56025 Pontedera

IL FUNZIONARIO
~~Giacinto Valfetta (*)~~
(*) Firma in carica del Direttore Prov.le
Pierluigi Mascardi

Presidente:

Dott.ssa Anna Di Milia Tongiorgi

Non più sola
Volontari in oncologia, onlus
Anna Di Milia Tongiorgi

Pontedera, lì 28/05/2019

Statuto della associazione di volontariato "Non più sola" ODV

ART. 1 - L'Associazione di volontariato "Non più sola"ODV, più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Pontedera presso Ospedale Lotti via Roma 151 56125 Pontedera costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale sostenendo e promuovendo tutte le iniziative necessarie alla cura e alla prevenzione delle malattie neoplastiche. L'Associazione sostiene tutte le attività che riterrà opportune per migliorare e rendere più incisiva la prevenzione in campo oncologico, per individuare i percorsi di cura più umani ed a più alto livello scientifico, per garantire la riabilitazione in campo oncologico, non tralasciando il sostegno umano, attraverso l'attività di volontariato, sia per i pazienti oncologici che le loro famiglie.

ART. 2 – L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della **legge 8 novembre 2000, n. 328**, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla **legge 5 febbraio 1992, n. 104**, e alla **legge 22 giugno 2016, n. 112**, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della **legge 28 marzo 2003, n. 53**, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla **legge 19 agosto 2016, n. 166**, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione, consapevole che il diritto alla salute è uno dei cardini del nostro sistema costituzionale per il quale sono chiamate ad operare specifiche strutture pubbliche, si prefigge lo scopo primario di potenziare tutte le iniziative di lotta alle malattie neoplastiche attraverso un raccordo con le strutture pubbliche e gli operatori del settore, attraverso azioni di stimolo, controllo e ove occorra anche a sostegno delle iniziative pubbliche del settore. Inoltre l'Associazione promuoverà iniziative opportune per il reperimento di spazi, l'acquisto e/o l'integrazione delle attrezzature medico-scientifiche, per la dotazione di personale per integrare presidi pubblici sanitari oltre ad intraprendere iniziative specifiche di aiuto a sostegno dei sofferenti e dei loro familiari. Realizza anche, ove necessario, interventi a sostegno della ricerca in campo oncologico. Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione si prefigge di raccogliere fondi da enti pubblici e privati, da Associazioni e singoli cittadini, da gestire autonomamente e per far fronte, nei limiti delle disponibilità, alle esigenze connesse agli obiettivi proposti. L'associazione garantisce un servizio di accoglienza, di ascolto oltre ad una attività di supporto ed informazione sui diritti socio sanitari dei pazienti oncologici. Fornisce e dà in cessione gratuita a tutte le donne in trattamento chemioterapico la parrucca.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. La secondarietà e la strumentalità di tali attività dovrà risultare nei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico:

ART. 3 – La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 4 - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente della associazione, che la sottoporrà alla Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 3 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi.

di diritti o a termine

ART. 5 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso , entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART. 6 - Gli amministratori non hanno diritto al voto. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART. 7 - Gli associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI

ART. 8 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione . Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio .

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati .

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 - L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- curare la gestione dei libri sociali obbligatori i quali possono essere esaminati dai soci e volontari con richiesta scritta al Presidente dell'associazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza .

ART. 11 - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- stipulare tutti gli atti e i contratti proposti dall'Assemblea in qualità di legale rappresentante;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 12 - Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14 - L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio di esercizio deve essere depositato nella sede della organizzazione 20 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 15 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16 - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore , o a fini di utilità sociale, nelle more della piena



operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

NORME RESIDUALI

ART. 17 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Durante l'assemblea convocata il 28/05/2019 alle ore 17:30, inerente al approvazione modifiche
viene letto e approvato il presente Statuto.

Statuto

I partecipanti


Non più soli
Volontari in oncologia, onlus

Anna Di Miele Tongiorgi
Roberto Gelsomelli

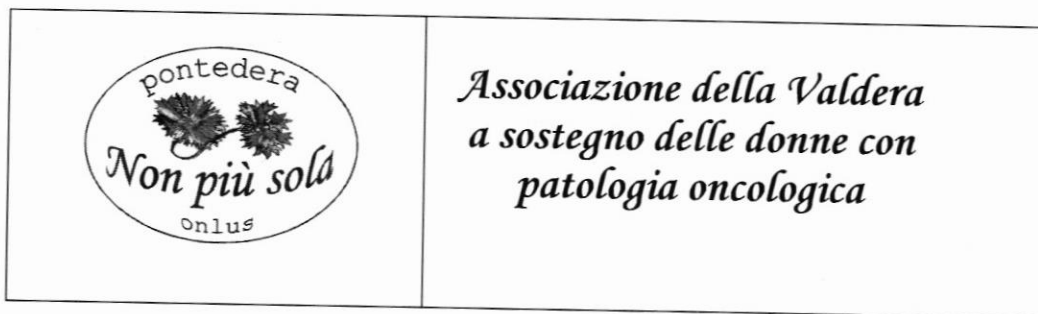
Luca Cevoni
Flavia Cristini

~~Maddalena Cecchetti~~

~~Maria Muzilli~~
Denise Agostinelli

Al. Luisa Kohl

Marisa Profeta



Oggi 28 maggio alle ore 17.30 presso il Poliedro ,piazza Berlinguer 19 Pontedera, si è tenuta l'assemblea ordinaria di Non più sola per l'approvazione dello statuto che viene adeguato alla normativa del Decreto 117/1917.

Dopo la lettura dello statuto la Presidente sottolinea le novità introdotte in questa nuova stesura e propone l'approvazione per alzata di mano.

Lo statuto è approvato alla unanimità.

La seduta è tolta alle ore 18.30

In fede

La segretaria
Renata Gessio

Pontedera, 28 maggio 2019



*Associazione della Valdera
a sostegno delle donne con
patologia oncologica*

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 28 maggio alle ore 17.30 presso il Poliedro, piazza Berlinguer 19, si è tenuta l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e relazione di attività 2018, e bilancio preventivo accompagnato dalle proposte 2019.

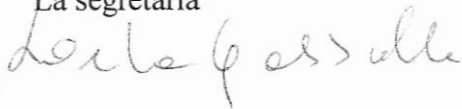
La seduta è aperta con le riflessioni del dott. Lagonegro sottolineando che questo anno il Bilancio consuntivo si è concluso con una perdita di esercizio intorno ai 4000 euro. Si discute con il dott. Lagonegro come l'associazione può fare per migliorare le entrate. L'associazione si impegna ad organizzare cene, spettacoli con l'intento di raccogliere fondi per l'attività; il Dott. Lagonegro si è impegnato a proporre l'Associazione per il 5 %° e a metterci in contatto con le farmacie Comunali. Il Bilancio consuntivo e la relazione vengono approvate all'unanimità. La presidente introduce la riflessione evidenziando che a fronte di un intenso lavoro in corsia, sul territorio, nei confronti della dirigenza ASL, ancora l'associazione non si è organizzata al meglio nel suo interno.

- 1) L'associazione deve incrementare il numero degli iscritti. Nei primi 3 mesi dell'anno il segretario deve consegnare le tessere numerate e registrate alle volontarie che si impegnano a fare iscrizioni. La campagna di Tesseramento è compito di tutte le associate;
- 2) L'organizzazione della associazione si basa sul numero, sulla qualità delle volontarie e sulla loro gestione all'interno della associazione.
Per incrementare il numero delle volontarie e nello stesso tempo migliorare la loro formazione si ritiene utile organizzare un corso di formazione pubblico con i seguenti argomenti che dovrebbe iniziare a settembre:
 - a) Cos'è l'associazione "Non più sola";
 - b) Le novità in oncologia per la cura dei tumori al seno c) i servizi ASL per l'oncologia;
 - d) diritti dei pazienti oncologici;
 - e) la relazione tra paziente e volontario.
- 3) Organizzazione dei volontari all'interno della Associazione. Per migliorare il funzionamento della Associazione Laila, responsabile dei volontari, invia un po' prima dello inizio del mese l'elenco delle attività con ora e giorno entro cui si tengono, con orario ora e giorno iniziative. Anche per quanto riguarda le iniziative occorre organizzare informazione, proseliti ecc. e bisogna fare in modo che le iniziative diano il massimo possibile sia per la pubblicità che per il guadagno.
- 4) Vengono confermati i referenti per i servizi Marisa è referente AFAS e Camminata. Per questa ultima attività occorre incontrare Oncologa per cercare di avere segnalazioni delle pazienti in terapia ormonale dalla Oncologa direttamente a Fornacette al servizio Riabilitazione
- 5) Gruppo Emozioni referente Emanuela;
- 6) Nutrizionista al Poliedro e Consulenza Diritti Laila;

- 7) Viene eletto Mario Musella con delega alla Organizzazione della Associazione, coadiuvato da Anna, Laila e Marisa;
- 8) Referente per "Europa Donna e Toscana Donna" è Emanuela, con l'invito alle volontarie ad andare con Lei per imparare e soprattutto per allargare le tematiche sulle quali riflettere. Gli incontri regionali si tengono ogni 2 mesi;
- 9) Occorre fare il Direttivo con cadenza quasi mensile, solo così possiamo garantire alla Associazione una gestione collegiale;
- 10) La Riunione del Direttivo potrà affrontare i problemi ancora non risolti: sito della Associazione, strumenti di comunicazione. Inoltre si possono affrontare partecipazione e/o organizzazione di iniziative, patrocinii da chiedere o dare, partecipazione a corsi di formazione;
- 11) Organizzazione della giornata nazionale Donne Metastatiche secondo schema allegato. Costruzione di un percorso per donne metastatiche;
- 12) Si dà mandato a Laila di convocare entro giugno il Direttivo con odg, gestione impegni di Luglio, ferie e inizio attività a settembre. Intanto si cerca di avere incontro con Direttore sanitario e Generale per i problemi del Centro senologico.

La seduta è tolta alle 17

La segretaria



Pontedera 28 maggio 2019